



COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 9 del 12/6/2019

**Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ex art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000:
manutenzione delle siepi e delle aree incolte.**

IL SINDACO

Constatato che persiste lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

Considerato che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. del Nuovo Codice della Strada, per "sede stradale" si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi, le piste ciclabili e le fasce di pertinenza;

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, causando intralcio, disturbo e pericolo alla sicurezza urbana, al transito veicolare e che interferiscono con linee elettriche e telefoniche, nonché per motivi di sicurezza in materia antincendio;

Preso atto che pervengono a questo Comune numerose comunicazioni da parte di cittadini che segnalano la presenza di terreni incolti e/o occupati da discariche, lamentando conseguentemente la presenza di animali pericolosi per l'igiene pubblica;

Dato atto che tali opere sono urgenti e indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità e incolumità;

Ritenuto opportuno procedere all'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente;

Considerato che ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco è autorità competente all'adozione di provvedimenti tesi a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che nell'ipotesi de quo, è urgente effettuare da parte dei proprietari, durante la stagione estiva:

1. il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, al fine di assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;
2. la pulizia periodica dei terreni con taglio delle erbe infestanti che durante la stagione estiva costituiscono oltre un problema igienico sanitario, grave pericolo di incendi con possibile danneggiamento delle proprietà limitrofe;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 4 del 29/06/2006;

Visti gli articoli nn. 892, 893, 894, 896 del Codice Civile;

Visto il Regolamento di Polizia Rurale, approvato con Delibrazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08/08/2006;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m. del Nuovo Codice della Strada;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 recante Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Vista la L 21 novembre 2000 n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi.

ORDINA

1. Ai proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo degli immobili posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, e ai proprietari di terreni o fondi rustici o parte di essi, nonché di pertinenze o corti di servizio, di edifici in stato di abbandono, di provvedere immediatamente a:
 - a. taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il ciglio stradale fino ad un'altezza di m. 5 (cinque) dal manto stradale;
 - b. la potatura di siepi, arbusti, cespugli, rovi, alberature e simili che si protendono oltre il confine di strade comunali, vicinali o consorziali che pregiudichino la pulizia e il decoro la viabilità e la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Nel caso in cui i fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti e i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale;
 - c. mantenimento delle aree, oggetto della presente ordinanza, pulite e in perfetto ordine attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione incendi;
2. nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, in caso di urgenza entro 7 (sette) giorni dalla notifica, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

RENDE NOTO CHE

L'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua per tutto l'anno, in forza della natura delle norme dei regolamenti sopra indicati ed è immediatamente eseguibile.

AVVERTE

1. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto, non costituisca reato o non sia sanzionato da norme speciali, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del Regolamento di Polizia Rurale approvato con Delibrazione del Consiglio Comunale n. 11 del 08/08/2006;
2. in caso di innesco di incendio, verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 comma 6 della Legge 353 del 2000 che recita: " *per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa di una somma non inferiore a € 1.032,91 e non superiore a € 10.329,14*".

COMUNICA INOLTRE CHE

- Il Comando dei VV.UU., e le Forze dell'Ordine, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- La presente ordinanza viene pubblicata affissa nelle bacheche riservate alle comunicazioni istituzionali disposte sul territorio comunale e pubblicata sul sito internet del Comune.
- Nei casi intervenga una diffida per inadempienza, ai sensi della presente ordinanza,

l'Amministrazione Comunale potrà dar luogo ai lavori di pulizia e/o bonifica dei luoghi anche a mezzo di ditte specializzate, con addebito e recupero delle spese a carico dei trasgressori, secondo le modalità previste dalle vigenti leggi.

- Ai sensi dell'art. 3 comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Lazio entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, oppure il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile del Procedimento Istruttorio ai fini della presente Ordinanza è il Capo Settore dell'Ufficio Ambiente, sig. Giancarlo Torregiani

Dalla Residenza Municipale, li 12/6/2019

IL SINDAGO
Dott.ssa Claudia Maciucchi

